



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO
"INSIEME"

BUONCONVENTO – MONTALCINO – SAN QUIRICO D'ORCIA
53024 MONTALCINO (Siena) - DISTRETTO SCOLASTICO N. 38
Via Lapini 2 - Telefono/0577 848117-846154 Fax/0577 846956
E-mail – siic81100g@istruzione.it
C.F. 80007740527

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
(Rif. C.M. 14.10. 1992, n.291)

Art. 1
PREMESSA

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali e didattiche che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa ed adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta nella scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola. Tale fase programmatoria, prevista nel Piano dell'Offerta formativa, rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti che consentono di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione.

Si tratta di attività educativa e didattica a tutti gli effetti, pertanto valgono gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole.

Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali in orario scolastico ad aziende, musei, unità produttive.

Art.2
FINALITA'

Spetta al Collegio dei Docenti ed ai Consigli di Classe pronunciarsi in merito all'effettuazione delle iniziative didattico-culturali in argomento, tenendo conto che la finalità delle stesse è quella di integrare la normale attività della scuola. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi (obiettivi consistenti, per l'appunto, nell'arricchimento culturale degli studenti che vi partecipano) è necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse. Dovrà, pertanto, essere predisposto materiale didattico che consenta un'adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita e stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute.

Art.3

TIPOLOGIA DEI VIAGGI

1. VIAGGI DI ISTRUZIONE DI UNO O PIU' GIORNI

Finalizzati a promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi. Rientrano in questa tipologia anche la partecipazioni a manifestazioni sportive studentesche che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola per una durata superiore ad un giorno. Limitatamente agli alunni della scuola secondaria di 1° grado possono essere consentiti viaggi all'interno dei paesi della Comunità Europea e scambi culturali con scuole europee.

2. VISITE GUIDATE

Si effettuano nell'arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, parchi naturali, ecc. Rientra in questa tipologia anche la partecipazione a manifestazioni sportive studentesche che comportino lo spostamento in giornata in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola.

Art.4

DESTINATARI

Sono gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Sono esclusi dalle iniziative suddette i bambini della scuola materna, data la tenera età.

Per questi, sulla base delle proposte avanzate dal Collegio dei Docenti nell'ambito della programmazione didattico-educativa e dai Consigli di intersezione, potrà essere autorizzata l'effettuazione di brevi uscite, in orario scolastico, con lo Scuolabus comunale nel comune di ubicazione della Scuola o nei comuni limitrofi, fino al capoluogo (Siena).

E' opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni.

Per gli alunni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.

Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi.

Fanno eccezione gli scambi culturali che possono essere autorizzati anche per un numero inferiore ai due terzi della classe partecipante.

Al divieto fanno altresì eccezione i viaggi la cui programmazione contempri la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività agonistiche, teatrali, musicali e concorsi.

La partecipazione dei genitori degli alunni e di eventuali operatori scolastici (es. mediatori linguistici) potrà essere consentita solo in casi particolari e motivati a condizione che non comporti oneri né a carico del bilancio di istituto né a carico delle famiglie e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

Art.5

DESTINAZIONE E DURATA DEI VIAGGI

Riguardo alla scuola primaria, gli spostamenti possono avvenire nell'ambito della regione Toscana ed anche in quello delle regioni ad essa limitrofe, purché il viaggio non ecceda la durata di un solo giorno, senza pernottamento. Tale limite non riguarda le classi quinte alle quali è consentito effettuare viaggi fino a due giorni, fatta salva la valutazione di opportunità e fattibilità da parte del Consiglio di Classe.

Riguardo alla scuola secondaria di primo grado, gli spostamenti possono avvenire sull'intero territorio nazionale ed avere durata fino ad un massimo di sei giorni lavorativi.

Limitatamente agli alunni della scuola secondaria di 1° grado possono essere consentiti viaggi e scambi culturali all'interno dei paesi della Comunità Europea fino ad un massimo di sei giorni lavorativi.

Il limite massimo dei sei giorni lavorativi per classe ad anno scolastico si intende sia riferito ad un unico viaggio sia nell'eventualità che si sommino più viaggi. Gli scambi culturali non si conteggiano ai fini del tetto massimo dei giorni consentiti.

Art.6 PERIODI DI EFFETTUAZIONE

E' fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese di lezioni, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni. A tale divieto si può derogare, oltre che per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche od attività collegate all'educazione ambientale (considerando che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera) anche nei casi in cui le gite siano state rinviate per cause di forza maggiore oppure siano finalizzate ad una visita che non può che essere fatta in quella data (es .visita ad una mostra).

La realizzazione dei viaggi non potrà cadere in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche ecc.).

Particolare attenzione va posta al problema della sicurezza. Pertanto è opportuno evitare di programmare i viaggi in periodi di intenso afflusso turistico e distribuire i viaggi nell'intero arco dell'anno.

Sempre per ragioni di sicurezza, è fatto divieto di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne, onde prevenire alla partenza (ed, eventualmente, anche all'arrivo) disguidi, talora pericolosi, nel raduno dei partecipanti. D'altra parte l'itinerario da percorrere prima di arrivare a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità educative dell'iniziativa.

Art.7 TEMPISTICA E PROCEDURE PER LA RICHIESTA DEI PREVENTIVI ALLE DITTE DI TRASPORTO E ALLE AGENZIE DI VIAGGIO

Le richieste di effettuazione di visite guidate e di viaggi di istruzione che comportano l'acquisizione di preventivi da parte delle ditte di trasporto e/o delle agenzie di viaggio dovranno essere compilate su apposita modulistica fornita dalla Segreteria ed essere presentate alle seguenti scadenze:

ENTRO IL 31 OTTOBRE se l'attività dovrà svolgersi entro il mese di Gennaio;

ENTRO IL 31 GENNAIO se l'attività dovrà svolgersi entro il mese di Maggio.

Dopo l'approvazione della visita guidata o del viaggio di istruzione da parte del Consiglio di Interclasse (per la Scuola primaria) o di Classe (per la Scuola secondaria di primo grado), il docente referente dell'attività dovrà acquisire dai genitori degli alunni il consenso alla partecipazione dei propri figli all'attività ed assicurarsi che almeno i 2/3 della classe ne prenderanno parte. A tale scopo è opportuno comunicare alle famiglie anche il costo massimo presunto dell'attività, che non dovrà in alcun modo essere superiore a quello effettivo. Per questo basterà consultare – anche in modo informale – qualche fornitore del servizio richiesto.

Acquisito tale consenso dalle famiglie, il docente referente dovrà presentare alla Segreteria dell'istituto, nei termini precedentemente indicati, il programma analitico della visita o del viaggio, con l'indicazione degli obiettivi culturali e didattici e del costo massimo presunto comunicato alle famiglie.

La Segreteria provvederà a richiedere i preventivi di spesa ad almeno tre ditte di trasporti per le visite di un solo giorno e ad almeno tre agenzie per i viaggi di più giorni. Ogni volta che i percorsi programmati lo consentono, sarà privilegiato l'uso del treno.

Acquisiti i preventivi di spesa, in busta chiusa e sigillata, una Commissione dell'Istituto formata da tre membri di cui uno è il Dirigente Scolastico effettuerà l'apertura delle buste verificando che le offerte siano in tutto rispondenti alla richiesta presentata.

1. Per quanto riguarda il solo noleggio del pullman, verificata la presenza dei requisiti richiesti (caratteristiche del mezzo, revisione ecc.) sarà data preferenza all'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Per quanto riguarda il servizio alberghiero, prenotazione visite guidate ecc. le offerte pervenute saranno consegnate – in forma anonima – al docente referente dell'attività con la sola indicazione dei servizi proposti dall'offerente, senza indicarne i costi. Il docente referente dovrà esprimere una propria preferenza, valutando le proposte con punteggio da 1 a 5 ed esprimendo le motivazioni della scelta. La Commissione prenderà di nuovo in esame le preferenze espresse dai docenti referenti, facendone una definitiva valutazione in rapporto qualità/prezzo da relazionare in Consiglio di Istituto.

Art. 8

ORGANIZZAZIONE DELLA VISITA GUIDATA/ VIAGGIO DI ISTRUZIONE

Dopo la scelta definitiva del preventivo, la Segreteria provvede a confermare il viaggio alla ditta di trasporto/agenzia di viaggio e a darne contestuale conferma ai docenti accompagnatori, fornendo agli stessi i recapiti della ditta/agenzia di viaggi per i futuri contatti organizzativi. I docenti accompagnatori dovranno controllare le conferme ed attenersi a quanto in esse indicato. Di ogni variazione eventualmente intervenuta sul programma deve esserne dato tempestivo avviso in Segreteria in forma scritta. In particolare si raccomanda che nei viaggi di un solo giorno non si ecceda la durata complessiva di 13 ore. In caso diverso, andranno presi preventivi accordi con la Ditta interessata che potrà autorizzare o non autorizzare la maggiore durata del viaggio.

Il docente referente comunicherà alle famiglie degli alunni il programma dettagliato della visita guidata/viaggio di istruzione con il relativo costo e presenterà alla Segreteria la seguente documentazione entro i dieci giorni antecedenti l'effettuazione dell'attività:

1. elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;
2. elenco nominativo degli accompagnatori (compreso uno in più per riserva) e loro dichiarazione sottoscritta circa l'assunzione dell'obbligo di vigilanza;
3. dichiarazione di consenso delle famiglie;
4. copia dei versamenti effettuati dalle famiglie.

Art. 9

DOCENTI ACCOMPAGNATORI

I docenti accompagnatori dovranno appartenere prioritariamente alle classi frequentate dagli alunni partecipanti all'attività. Se l'iniziativa interessa una sola classe, sono necessari 2 accompagnatori; se interessa più classi, è richiesta la presenza di un accompagnatore ogni 15 alunni. Nel caso di partecipazione di alunni in situazione di handicap, dovrà essere designato per costoro un qualificato accompagnatore (insegnante di sostegno od altro) e predisposta ogni misura di sostegno commisurata alla gravità dell' handicap. Nella Scuola Primaria, qualora la totalità degli alunni partecipi alla gita scolastica, si può derogare dal numero di un accompagnatore per ogni 15 alunni, consentendo a tutti gli insegnanti di classe di partecipare alla gita, purché questo non comporti oneri aggiuntivi né a carico del bilancio di Istituto né a carico delle famiglie.

La funzione di accompagnatore potrà essere svolta anche da un Collaboratore Scolastico. Quella degli accompagnatori è considerata prestazione di servizio a tutti gli effetti.

I docenti accompagnatori sono tenuti a portare con sé un modello per la denuncia di infortunio ed i numeri telefonici delle famiglie degli alunni nonché il numero telefonico e del fax della scuola.

I docenti accompagnatori, al loro rientro, dovranno produrre le eventuali ricevute nominative dei pasti consumati per i quali si ha diritto al rimborso e riferire, in una sintetica relazione scritta, lo svolgimento dell'attività, gli eventuali problemi intervenuti, il servizio fornito dalla ditta di trasporto o dall'agenzia di viaggio ecc.

Art.10
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Tutti gli alunni partecipanti a viaggi e visite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni, stipulata dalla scuola con il contributo richiesto annualmente alle famiglie.

Art.11
ALTRI ASPETTI FINANZIARI

Le spese per la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive, compreso l'eventuale rimborso dei pasti del personale docente, dovranno essere gestite attraverso il bilancio dell'istituto. Tutte le quote poste a carico dei partecipanti e gli eventuali altri contributi di enti devono essere sempre versati nel conto corrente bancario dell'Istituto. E' consentito il pagamento in contanti solo per eventuali ingressi per i quali non è prevista la possibilità di effettuare bonifico bancario.

Art. 12
CAPITOLATO D'ONERI TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA ED AGENZIA DI VIAGGI

Con l'Agenzia di viaggi prescelta per l'organizzazione del viaggio di istruzione di più giorni, l'Istituto stipulerà una convenzione come previsto dalla nota del MIUR prot.n. 645 dell'11/04/2002 e successive integrazioni.

Art.13
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Tutte le visite guidate (ad esclusione di quelle effettuate con i mezzi di linea e con lo scuolabus comunale) ed i viaggi di istruzione dovranno essere deliberati dal Consiglio di Istituto. Non potranno essere assunte delibere non conformi al presente Regolamento.

Art.14
NORME FINALI

Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Istituto **con delibera n. 13 del 7 maggio 2014** è immediatamente esecutivo. Gli articoli in esso presenti potranno essere modificati od integrati solo con successive delibere del Consiglio di Istituto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Massimiliano Bernazzi